

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26 MARZO 2025 N. 44

Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 26 marzo 2025

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e, in particolare, l'art. 1, "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124;

vista la legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di rendite per inabilità permanente e per morte e per gli assegni *una tantum* in caso di morte dei medici per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive;

vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), ed in particolare l'articolo 20, che reca norme in tema di rivalutazione della retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e di riliquidazione delle singole rendite in corso di erogazione;

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in particolare l'articolo 11, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

considerato che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, il suddetto articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000 prevede che la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente;

considerato che lo stesso articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000 prevede, altresì, che gli incrementi annuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'articolo 20, della legge n. 41/1986;

vista la nota della Consulenza statistico attuariale 24 febbraio 2025, nella quale si evidenzia che le variazioni delle retribuzioni contrattuali dei medici ospedalieri previste dal Ccnl dell'Area Sanità – triennio 2019-2021 sono risultate inferiori alla soglia minima del 10% rispetto a quella presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 41/1986 e, pertanto, che la rivalutazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite deve essere effettuata, con decorrenza 1° luglio 2025, sulla base dell'indice Istat, ai sensi dall'articolo 11 del d.lgs. 38/2000;

preso atto che la nuova misura della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite deve essere pertanto determinata applicando il coefficiente di rivalutazione dell'1,008 (0,8%) all'ultima retribuzione stabilita con decorrenza 1° luglio 2024;

visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2024, n. 113, concernente, tra l'altro, la determinazione della retribuzione convenzionale con decorrenza 1° luglio 2024, pari ad euro 66.336,14;

vista la relazione del Direttore generale in data 17 marzo 2025;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di rivalutare la retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025, nella misura di euro 66.866,83 e di riliquidare le rendite in corso di godimento applicando il coefficiente di rivalutazione dell'1,008.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche, quantificata complessivamente in euro 30.000,00, graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 "Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro", imputabile alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni economiche degli assicurati" del bilancio di previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione del relativo decreto.

Il Segretario

f.to dott.ssa Stefania Di Pietro

Il Presidente

f.to prof. Fabrizio D'Ascenzo